

AEEG - DIREZIONE MERCATI

PRESENTAZIONE AL SOTTOGRUPPO DI LAVORO

“MISURA DISTRIBUZIONE GAS”

9 APRILE 2009

Osservazioni e proposte Anigas

Milano, 30 aprile 2009

Premessa

Nell'ambito del sotto-gruppo di lavoro "*Misura distribuzione gas*" Anigas propone agli Uffici della Direzione Mercati dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito Uffici) una serie di osservazioni e proposte circa l'impatto e la contestualizzazione della delibera ARG/gas n. 159/08 e s.m.i. sul quadro regolatorio relativo alla vendita e distribuzione di gas naturale, con particolare riguardo alle seguenti delibere: delibera n. 229/01 e s.m.i., delibera n. 138/04 e s.m.i., delibera n. 108/06 e s.m.i., delibera ARG/gas n. 120/08 e s.m.i. .

A seguito dell'incontro del 9 aprile tra l'Autorità e il sotto gruppo di lavoro, Anigas ha ritenuto opportuno strutturare il presente documento per:

- rispondere prioritariamente ai punti evidenziati dall'Autorità nella "Nota di sintesi" inviata dalla Direzione Mercati;
- evidenziare ulteriori aspetti strettamente legati al tema.

Osservazioni e proposte sulla "Nota di sintesi" dell'Autorità

1. Comunicazione al cliente finale in caso di tentativo di lettura fallito da parte del distributore

L'esito del tentativo di lettura di un misuratore inaccessibile è positivo quando il distributore rileva la lettura. In caso di esito negativo del tentativo di lettura da parte del distributore lo stesso deve lasciare un avviso con cui invita il cliente finale a comunicare l'autolettura al proprio venditore.

Come segnalato dall'Autorità, Anigas ritiene inoltre opportuno che il distributore possa mettere a disposizione del cliente finale sistemi di raccolta dati diversi al fine di garantire la raccolta dei dati di lettura per quei casi particolari, attualmente in uso, in cui il cliente finale decide di lasciare al distributore un dato di segnante quale per esempio la prassi del *post-it* affisso sulla porta di ingresso.

In tali casi il distributore raccoglie il dato del segnante del gruppo di misura comunicandolo, una volta accertata la validità, al venditore. Tale tipologia di dato di segnante deve essere distinta sia dalla lettura raccolta dal distributore che dall'autolettura raccolta dal venditore, attraverso una diversa modalità (ad esempio "lettura del cliente").

Per i tentativi di lettura falliti e i casi di assenza di "lettura del cliente" tramite *post-it*, Anigas propone la seguente formulazione minima per l'avviso:

AVVISO - MANCATA LETTURA DEL CONTATORE GAS

Informiamo che il nostro incaricato non ha potuto effettuare la lettura del contatore gas per impossibilità di accesso al locale dove è collocato, invitiamo il cliente a comunicare la lettura del contatore gas utilizzando il servizio dedicato all'autolettura, che la Società di Vendita con la quale ha sottoscritto il contratto di fornitura, mette a disposizione dei propri clienti.

Data rilascio avviso

Letture contatore gas (comunicare solo le cifre a sinistra della virgola)

2. Definizione di accessibilità/inaccessibilità del misuratore

In presenza di un gruppo di misura accessibile, Anigas ritiene che ogni qualvolta sia inviato presso il gruppo di misura un operatore con l'incarico di eseguire la lettura, l'esito deve essere una lettura effettiva.

La non accessibilità è definita come segue:

a) accessibilità/non accessibilità del gruppo di misura definita dalla delibera n. 229/01.

Anigas osserva che già ora i gruppi di misura sono classificati "accessibili" e, "non accessibili", secondo quanto prescritto dalla delibera n. 229/01.

Anigas ritiene opportuno che sia definito meglio il significato di accessibilità, legando tale caratteristica anche alla proprietà privata, per tener conto di tutti i casi in cui il gruppo di misura è inevitabilmente irraggiungibile (ad esempio quando il gruppo di misura è collocato all'interno delle abitazioni o in aree delimitate da recinzioni e/o cartelli che ne vietano esplicitamente l'accesso).

Quando il PDR è inaccessibile il distributore sarà comunque tenuto a comunicare al venditore il tentativo di lettura tramite il tracciato definito per le comunicazioni di lettura.

b) non accessibilità temporanea.

Anigas segnala a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, casi in cui il distributore è oggettivamente impossibilitato a rilevare il dato di lettura per inaccessibilità temporanea del gruppo di misura.

A tale proposito Anigas sottopone all'Autorità la seguente lista di cause di tentativo fallito di lettura che dovrà essere in un successivo momento normalizzato (a livello nazionale e inserito nel flusso di comunicazione distributore - venditore).

- Inagibilità dell'edificio
- Ponteggio/impalcatura
- Scavo
- Autoveicolo in sosta
- Lucchetto alloggiamento misuratore
- Misuratore ostruito da materiali
- Sportello non apre/rotto
- Quadrante non leggibile
- Stabile in demolizione
- Presenza di animali potenzialmente pericolosi

Anigas ricorda inoltre che il distributore ha la responsabilità di effettuare i tentativi di lettura presso tutti i PDR, senza distinzione tra mercato tutelato e mercato libero, in coerenza con il contesto regolatorio.

In caso di mancata lettura su gruppi di misura accessibili, il distributore dovrà comunicare ai venditori la causale che rappresenta l'impedimento.

Anigas segnala poi che la causale di non accessibilità del gruppo di misura potrebbe non essere disponibile per la prima bolletta emessa dal venditore come previsto dall'articolo n. 4.1 della delibera n. 229/01 per il passaggio della competenza al distributore e quindi il processo di lettura gestito dal distributore e quello di fatturazione consumi al cliente finale gestito dai venditori non sono più sincroni.

Nel caso in cui si verificano sullo stesso gruppo di misura una serie di tentativi di lettura falliti consecutivi (non ravvicinati nel tempo anche in relazione alle frequenze di lettura stabilite) è opportuno strutturare interventi suppletivi finalizzati all'acquisizione di letture effettive. Tali interventi rappresentano un servizio aggiuntivo fornito dal distributore da remunerare separatamente rispetto al ciclo di letture ordinarie.

3. Ricostruzione dati di misura in caso di fallimento del tentativo di lettura

Anigas ricorda che la delibera ARG/gas 159/08 assegna al distributore la competenza delle raccolta, registrazione e validazione delle letture dei punti di riconsegna; la ricostruzione del dato di stima non rientra nella attività assegnata al distributore.

Anigas ritiene di scarsa utilità creare valori ricostruiti in corrispondenza della data di lettura in considerazione che i dati di misura di fine mese utilizzati per le fatturazioni andrebbero comunque stimati.

4. Criteri di validazione delle autoletture effettuate dal cliente finale e raccolte dal venditore

Anigas concorda con gli Uffici che il processo di raccolta delle autoletture debba essere gestito dal venditore, al fine di mantenere e migliorare il livello di servizio fornito al cliente finale.

Nel caso in cui lo stesso giorno il venditore riceva la lettura dal distributore e l'autolettura dal cliente finale, Anigas propone che la lettura rilevata dal distributore nello stesso giorno prevalga rispetto all'autolettura raccolta dal venditore.

Come già previsto per le comunicazioni relative alle letture del distributore al venditore, Anigas auspica che in una fase successiva venga definito uno standard di comunicazione condiviso tra i vari operatori anche per la trasmissione dell'autolettura.

Anigas propone la definizione di un criterio di validazione dell'autolettura minimo obbligatorio formulato di concerto tra Uffici, associazioni dei distributori e dei venditori nell'ambito del sotto-gruppo "*Misura distribuzione gas*", da inserire in un successivo provvedimento dell'Autorità da applicare con tempistiche da definire successive al 1° luglio 2009. L'individuazione di un criterio di validazione minimo obbligatorio per le autoletture garantisce al venditore di verificare la validità dell'autolettura in tempi rapidi (come avviene attualmente) con la ragionevole certezza di ricorrere solo in via residuale ad eventuali conguagli da effettuare se il distributore, in esito a controlli più approfonditi, non valida l'autolettura.

Anigas auspica, inoltre, che in una fase successiva venga definita, sempre nell'ambito del sotto-gruppo "*Misura distribuzione gas*", una tempistica di restituzione delle letture validate condivisa tra i vari operatori.

5. Cadenze di lettura

Anigas osserva come le frequenze minime di lettura, debbano tenere conto del piano di diffusione della tele-lettura e tele-gestione previsto dall'Autorità.

Per quanto riguarda la frequenza di lettura Anigas propone di mantenere i criteri di attribuzione della frequenza presenti nella delibera n. 229/01 a tutti i PDR indistintamente, pur tenendo conto di una ragionevole soglia di tolleranza rappresentata dall'inserimento di un vincolo sul valore massimo del numero di giorni che intercorrono tra un tentativo e l'altro:

- per PDR con consumi fino a 500 mc/anno, lettura annuale ovvero tra un tentativo e l'altro devono intercorrere un minimo di 300 giorni solari e un massimo di 390 giorni solari (garantendo comunque che il tentativo di lettura dell'anno n venga effettuato entro gennaio dell'anno n+1);

- per PDR con consumi da 500 mc/anno a 5.000 mc/anno, lettura semestrale ovvero tra un tentativo e l'altro devono intercorrere un minimo 120 giorni solari e un massimo di 245¹ giorni solari garantendo comunque che il 2° tentativo di lettura dell'anno n venga effettuato entro gennaio dell'anno n+1;
- per PDR con consumi oltre 5.000 mc/anno, lettura mensile ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili; tra un tentativo e l'altro devono intercorrere un minimo di 25 giorni solari e non più di 35 giorni solari; garantendo comunque che l'ultimo tentativo di lettura dell'anno n venga effettuato entro il 5 gennaio dell'anno n+1.

Anigas osserva che la delibera n. 229/01 articolo 3.6 prevede che l'esercente, trascorsi tre mesi dalla data di stipula del contratto di fornitura, è tenuto ad inviare un operatore con l'incarico di eseguire la lettura del gruppo di misura oppure ad inviare una comunicazione invitando il nuovo cliente ad utilizzare l'autolettura. Attualmente le maggiori società di vendita, hanno optato per la soluzione di invitare il cliente finale all'utilizzo dell'autolettura. Si ritiene opportuno prevedere una revisione della delibera n. 229/01 con specifico riferimento a tale previsione, in considerazione del passaggio di responsabilità della misura in capo al distributore di cui la delibera ARG/gas 159/08.

Il distributore dovrà suddividere i PDR nelle classi di consumo sopra indicate, sulla base dei dati storici in suo possesso, dando comunicazione di eventuali cambiamenti al venditore interessato annualmente.

Fatta salva la fase di transizione del passaggio della competenza dell'attività di lettura in capo al distributore, per effettuare la pianificazione delle letture di ciascun anno n in tempo utile e secondo quanto disposto dall'articolo 17 comma 17.1 lettera a) della delibera n. 229/01 e s.m.i., il distributore dovrà effettuare, entro il 31 ottobre dell'anno n - 1, l'associazione di ciascun PDR nelle classi di consumo sopra indicate utilizzando i dati dell'anno n - 2 o, se possibile, eventuali dati già validati dell'anno n - 1. Tali dati saranno comunicati dal distributore al venditore entro 30 novembre dell'anno n - 1.

La suddivisione così determinata resterà valida, ai fini delle frequenze di lettura, per tutto l'anno n; in caso di errori materiali circa la suddivisione dei PDR in classi di consumo eventuali modifiche dovranno essere comunicate al venditore.

Il passaggio dell'attività di lettura al distributore da un lato accentra la responsabilità della lettura dei PDR a un unico soggetto rendendo il risultato del processo valido per la valorizzazione di ogni servizio all'interno della filiera del gas (stoccaggio, trasporto, distribuzione e vendita) e dall'altro rendono

1) Il limite massimo di 245 giorni solari permette di leggere con più efficacia (fine – inizio inverno) i PDR con consumi concentrati nel periodo invernale tipicamente i “riscaldamenti individuali”.

indipendenti i processi di lettura PDR del distributore dai processi di fatturazione ai clienti finali dell'venditore.

Ciò, ovviamente, non farà comunque venire meno l'utilizzo del dato di lettura ai fini della fatturazione al cliente finale con possibili disallineamenti temporali.

6. Processo informativo di comunicazione delle “letture” dal distributore al venditore: standard di comunicazione, flussi e tracciati

Il nuovo assetto dell'attività di misura a regime deve garantire agli operatori la presenza di uno standard di comunicazione comune a tutti i distributori, per la trasmissione delle letture e dei dati di lettura ad esse connesse, intese come comunicazioni “accessorie” (ad esempio: gestione delle mancate letture al fine degli avvisi da esporre in fattura e degli indennizzi automatici per i clienti, gestione incongruenza dei dati comunicati, dati di natura commerciale attinenti al gruppo di misura).

Tale standard, sul quale Anigas richiede che il gruppo di lavoro “*Standard di comunicazione*” inizi fin da subito a lavorare, dovrà garantire la possibilità di gestire in modo automatico invii massivi e giornalieri di letture validate e dei relativi dati accessori.

A questo proposito giova ricordare che, anche se il servizio di lettura verrà svolto da un soggetto diverso dal venditore in completa autonomia, lo stesso venditore rimarrà comunque l'interlocutore principale del cliente finale e dovrà quindi essere messo in condizione di poter dare un servizio efficiente ed eventualmente poter fornire risposte esaurienti.

Alla luce di quanto sopra detto e al fine di garantire un tempestivo allineamento delle letture e dei dati di lettura tra distributore e venditore, Anigas ritiene necessario che venga definito tempestivamente un tracciato unico nazionale da adottare per la trasmissione dei dati di lettura dopo un congruo periodo volto alla sua realizzazione.

Tuttavia, dato il poco tempo a disposizione per addivenire ad un tracciato comune al 1° luglio 2009, Anigas ritiene opportuno che vengano definiti, con l'accordo di tutti gli operatori coinvolti, i campi minimi necessari per la comunicazione delle letture e delle informazioni aggiuntive che dovranno essere utilizzati a partire da luglio 2009.

Anigas ritiene opportuno dare massima priorità all'analisi del processo di trasmissione delle letture validate da parte del distributore all'Venditore, con la finalità di analizzarne i passaggi informativi definendo i dati da inviare, i formati dei file e le tempistiche di trasmissione.

Si riporta di seguito una prima proposta di tracciato per la trasmissione dei dati di lettura dalla società di distribuzione ai propri utenti: Anigas sottolinea che si

dovrà procedere quanto prima alla valutazione ed analisi puntuale dei processi di comunicazione delle letture, tenendo in considerazione le varie tipologie di flussi (ad esempio, letture di ciclo, di switching, ecc...) . Anigas, a tal fine, si riserva di presentare comunque successivamente una proposta su tracciati minimi per le comunicazioni dei dati di lettura, affinché gli operatori possano implementarle tenuto conto dei tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi informativi.

Per la trasmissione delle letture si propone il seguente insieme minimale di dati:

- Codice identificativo del distributore;
- Codice PdR
- Matricola del contatore
- Matricola del convertitore (se presente)
- Lettura del contatore
- Lettura del convertitore (se presente)
- Data lettura del contatore, correttore o del tentativo di lettura
- Tipologia: (Raccolta da letturista, del cliente)
- Codice causale mancata lettura
- Descrizione causale mancata lettura.

Osservazioni e proposte su altri temi

7. Tempistica di comunicazione delle letture validate

Anigas ritiene che la norma che prevede la comunicazione dei dati di lettura non appena disponibili e comunque entro il 3° giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui sono state rilevate (articoli 11.3 e 11.3.1 del CRDG tipo di cui la delibera n. 108/06) debba essere rivista in considerazione del passaggio di responsabilità della misura in capo al distributore di cui la delibera ARG/gas 159/08 e alle reali esperienze vissute dagli operatori fino ad oggi coinvolti attivamente nella lettura.

Anigas ritiene opportuno individuare tempi certi di invio dei dati di misura dal distributore al venditore. A tal fine si propone che la trasmissione delle letture validate debba avvenire dal distributore al venditore:

- primo step: entro il **6°(*)** giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui sono state rilevate, in considerazione dei diversi rapporti contrattuali che i distributori/venditori hanno stipulato con soggetti terzi; oltre che l'utilizzo

della PEC, file XML – EXCEL - CSV per questo step dovrà essere concordato dal Gdl un tracciato minimo;

- secondo step: trasmissione delle letture validate entro il **6° (*)** giorno lavorativo rispettivamente dall'ultimo giorno del primo lotto (letture effettuate dal 1° al 10° giorno), del secondo lotto (letture effettuate dal 11° al 20°) e del terzo lotto (letture effettuate dal 21° all'ultimo giorno del mese); per questo step dovranno essere implementati i sistema informativi per l'utilizzo dello standard di comunicazione tra distributore e venditore.

(*) al fine di permettere la massimizzazione del processo e quindi delle validazioni effettuate dal distributore il termine deve essere esteso al **10°** giorno lavorativi per le categorie di PDR da 0 - 5.000 mc/anno di consumo.

8. Aspetti legati alla fiscalità (accise)

Anigas auspica il recepimento normativo, nell'ambito della disciplina dell'accisa sul gas naturale (e delle relative addizionali regionali ed imposte sostitutive), dei seguenti principi:

- ai fini dell'applicazione dell'accisa sul gas naturale, è riconosciuta validità alle misurazioni conformi alla disciplina di settore, relativa agli strumenti di misura ed alla misurazione presso i punti di riconsegna degli impianti di distribuzione;
- ai fini dell'applicazione dell'accisa sul gas naturale, il rispetto della norma in base alla quale le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione normale (articolo 21 T.U.A.) è garantito dall'applicazione dei coefficienti di conversione dei consumi definiti dall'Autorità per i punti di riconsegna non dotati di apparecchiature per la correzione delle misure in condizioni standard.

Anigas auspica che l'Autorità si faccia promotrice nei confronti dell'Agenzia delle dogane, della necessità di adottare anche ai fini fiscali, di calcolo e versamento delle imposte, i profili di prelievo in luogo del *pro quota die* (garantendo, ovviamente, agli operatori congrue tempistiche di adeguamento).

Con l'occasione, Anigas, seppur consapevole che le regole sulle stime dei consumi non sono pertinenti all'argomento letture e pertanto non possono essere trattate tra le regole attinenti il passaggio di competenza letture, intende rimarcare la necessità di regole uniformi circa i criteri di ripartizione tra 2 anni termici dei volumi da utilizzare nei processi di allocazione, fatturazione del vettoriamento, fatturazione della vendita gas e calcolo delle accise e dell'iva.

Anigas auspica che tale unificazione avvenga con l'utilizzo da parte dei vari operatori, dei profili di prelievo come approvati dall'Autorità con la delibera n.



17/07 e s.m.i. ovviamente tenendo conto dei tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi informativi.